

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica.** Io spero che i chiarimenti, che darò all'onorevole Fulci e all'onorevole Pantano, li persuaderanno a non insistere nella loro proposta.

Il principio che le spese per la istruzione elementare debbano essere proporzionate alle forze contributive dei Comuni è già scritto nella legislazione vigente. La legge del 1859 e tutti i regolamenti successivi si sono appunto preoccupati delle condizioni disagiate dei Comuni. Questi, avendo il dovere d'impartire l'istruzione obbligatoria, possono con vari mezzi renderne più leggieri i carichi, o costituendo un consorzio tra Comuni vicini, o istituendo, secondo i casi, la scuola unica o la scuola mista.

Leggerò alcune delle disposizioni vigenti in tema d'istruzione primaria.

Si dice nell'articolo 9 del regolamento che: « Ai Comuni i quali, a cagione del piccolo numero degli abitanti e della loro povertà, od a cagione delle molte scuole alle quali debbono provvedere, non saranno in grado di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, potrà essere concessa la facoltà di associarsi ai Comuni limitrofi al fine di usufruire per intero o in parte delle loro scuole, ovvero di valersi, mediante compenso, della opera degli stessi maestri. »

E nell'articolo 16 si dice: « I Comuni, che solo in considerazione del numero degli abitanti debbono avere scuole di grado superiore, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati dal provveditore agli studi ad affidare le due classi superiori ad un solo maestro e ad una sola maestra, ovvero ad uno dei maestri del corso inferiore, purchè provveduto del titolo legale. »

Dunque per le disposizioni vigenti è in facoltà dei Comuni di avvalersi dei mezzi sussidiari della scuola unica, della scuola mista e del consorzio dei Comuni vicini. Ora con l'articolo 5 del Decreto, che oggi viene in discussione, s'intende attribuire al Regio Commissario il diritto di obbligare i Comuni, allorché le loro rendite non siano sufficienti, a giovare di questi mezzi, alleggerendo così il bilancio comunale.

Di guisa che non si dà certo al Commissario alcuna facoltà di abolire la legge sull'istruzione obbligatoria, nè di andare al di là dei

termini delle disposizioni vigenti: gli è solamente la facoltà di obbligare i Comuni a servirsi di questi mezzi sussidiari, laddove presentemente non ne hanno l'obbligo, semplicemente la facoltà.

E che questo e non altro sia stato il concetto nostro, mi permetteranno gli onorevoli proponenti che io lo dimostri con la lettura di poche parole di un'intesa, che ebbe luogo pochi giorni dopo la pubblicazione del decreto, tra il ministro della pubblica istruzione ed il Regio Commissario. In essa è detto

« Il Ministero non ha mancato finora di mettere in armonia gli interessi supremi dell'istruzione con quelli dei Comuni, e ne è prova la circolare 1° agosto 1894, con la quale, mentre si richiama da un lato la rigorosa osservanza degli articoli 317, 319, e 323 della legge 13 novembre 1859, s'invoca dall'altro quali provvedimenti possano adottarsi nei limiti della legge per scemare gli oneri gravi dei Comuni quando effettivamente si riconosca l'incapacità superiore alle loro forze. E non dubito che gli stessi criteri, ai quali s'inspirava il Ministero, saranno seguiti dall'Eccellenza Vostra chiamata ad iniziare in queste Province un'opera di vero risveglio morale e civile, che più di ogni altra ha bisogno, per riuscire proficua e dura, dell'ausilio della scuola. »

*Una voce.* Che cosa ha risposto il Regio Commissario?

**Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica.** Che si sarebbe uniformato completamente alla questa intesa stabilita fra il Ministero dell'istruzione pubblica e lui.

Dopo questi chiarimenti, spero che gli onorevoli Pantano e Fulci si persuaderanno che l'articolo può avere una reale importanza per altre spese di carattere obbligatorio non per quelle, che si riferiscono alla istruzione elementare obbligatoria.

Lo ripeto: il Regio Commissario non ha per questo articolo, altro diritto che quello d'imporre ai Comuni di valersi della scuola unica, o della scuola mista, o del consorzio come le disposizioni vigenti ne danno loro la facoltà.

Quindi non viene abrogata la legge sull'istruzione obbligatoria; non vien tolto al Ministero il diritto di fare i programmi per le scuole elementari; vengono soltanto obbligati i Comuni, in quanto al regio Commissario, in quanto al regio Commissario, a far pagare che le loro forze non siano sufficienti.